Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 novembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Turrivalignani.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Turrivalignani, facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Turrivalignani (Pescara);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Turrivalignani, a seguito della quale si è venuti nella determinazione di escludere dal vincolo alcune zone pianeggianti accanto alla strada statale Tiburtina;

Visto che, pertanto, il limite del vincolo predetto viene come appresso modificato: dal confine con Manoppello a quota 330, ne segue tutti i confini passando per le quote 237, 148, 220, fino ad arrivare a 150 metri dalla strada statale n. 5, ne segue l'andamento sempre alla distanza di 150 metri e da qui con linea retta si congiunge alla quota 135 in località S. Felice e seguendo la strada che porta a Manoppello, arriva al confine comunale con Lettomanoppello a quota 126; quindi segue la linea di confine di Lettomanoppello fino alla quota 330;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perche:

il vincolo proposto è diretta conseguenza di una volontà di continuità nella tutela paesistica di tutto il gruppo montano, onde poter ottenere una omogeneità di scelta nei confronti di un ambiente paesistico, che anche se risulta suddiviso per questioni amministrative e burocratiche, è da considerarsi tuttavia unico nel suo complesso di divisioni dinamiche, degne di una tutela che possa superare qualsiasi previsione di carattere urbanistico e avente il solo scopo di preservarlo globalmente da eventuali incontrollabili situazioni insediative;

le zone componenti la base di tutela dell'ambiente paesistico della Majella comprendono le stupende faggete di S. Eufemia a Majella che degradando verso passo S. Leonardo si ricongiungono in una splendida trasposizione poetica ai pascoli di Rocca Caramanico ed alla magnifica vetustà dello stesso piccolo centro ormai ridotto ad un puro elemento paesistico, però tale di essere degno di tutela;

il complesso del centro storico di Caramanico che, nel suo degradare lungo lo sperone di roccia (purtroppo franoso), termina nel convento detto « delle Monache », stagliantesi con l'esilità delle sue forme sullo sfondo dei maestosi dirupi, scavati nel corso dei secoli dal fiume Orta — visioni orride e belle nello stesso tempo — tanto da ricordare alcune poetiche descrizioni di D'Annunzio; le balze che si protendono ai piedi dell'Eremo di S. Pietro a Majella (richiamando le maestosità ed il silenzio di una mistica religiosa ormai perduta) possono paragonarsi alla grandezza dei valori ambientali degli altopiani al di sopra di Rocca Morice collegantesi nella zona di Passolanciano agli stupendi boschetti di Pino « Mugo » ultima propaggine di una folta vegetazione unica in Europa e quindi ancor più doverosamente tutelabile;

per il concetto informatore di vincolo paesistico, nella omogeneità della Majella non si possono tralasciare la Macchia di Abbateggio, il Vallone di S. Bartolomeo,

la Rava dell'Avellana, il Colle Civita, il Pian delle Castagne, i ruderi della Torre di Polegro, per poi ricongiungersi all'importantissimo complesso dell'abazia di S. Liberatore a Majella, che oltre a rappresentare i valori di una monumentalità stilistica, si inserisce in un contorno ambientale-paesistico che non può essere scisso dal concetto della « Montagna Majella » al quale tutto ascende e tutto confluisce nel puro concetto di « Majella Madre »;

elementi contrastanti nel paesaggio della Majella sono la dolcezza dei profili collinari di base ai piedi del Massiccio, sui quali si sono insediati, col passare dei secoli complessi quali S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle e Lettomanoppello, e la durezza delle balze profonde sulle quali è situata Turrivalignani che è stata rappresentata nello sfondo dell'opera Michettiana « gli storpi » e che quindi è stata consegnata alla storia; situazioni che man mano salendo alle vette si ricompongono in una insolita unità, facendo del Massiccio della Majella un vasto ambiente da tutelare sia per le forme naturali, che per la presenza ultrasecolare dei centri, che si sono, si può dire, poeticamente « fusi » in una unitarietà di sensazioni e di profili degni dell'Abruzzo e delle sue genti;

Decreta:

La zona — come sottospecificata — sita nel territorio del comune di Turrivalignami (Pescara) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal confine con Manoppello a quota 330, ne segue tutti i confini passando per le quote 237, 148, 220, fino ad arrivare a 150 metri dalla strada statale n. 5, ne segue l'andamento sempre alla distanza di 150 metri e da qui con linea retta si congiunge alla quota 135 in località S. Felice e seguendo la strada che porta a Manoppello, arriva al confine comunale con Lettomanoppello a quota 126; quindi segue la linea di confine di Lettomanoppello fino alla quota 330.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Turrivalignani provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n. 3

Oggi, 26 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso montano della Majella per la zona interessante la provincia di Pescara per i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Rocca Morice, S. Eufemia a Majella, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani.

(*Omissis*).

COMUNE DI TURRIVALIGNANI:

(*Omissis*).

Su invito del presidente, si descrivono le delimitazioni del vincolo e le motivazioni dello stesso.

Si propone la votazione:

si astiene l'arch. Lucio De Paolis, con la prima dichiarazione;

votano a favore della proposta di vincolo tutti gli altri membri.

A maggioranza quindi la commissione, richiamate le motivazioni del vincolo, propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona così delimitata del comune di Turrivalignani:

la zona è limitata dal confine con Manoppello a quota 330, ne segue tutti i confini passando per le quote 237, 148, 220, fino a pervenire alla strada statale n. 5, ne segue l'asse stradale fino al km 204, di qui con linea retta si congiunge a quota 135, in località S. Felice e seguendo la strada che porta a Manoppello, arriva al confine comunale con Lettomanoppello a quota 126; quindi segue la linea di confine di Lettomanoppello fino alla quota 330.

(*Omissis*).

(11525)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Salle.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Salle, facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Salle (Pescara);

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Salle, a seguito della quale, si è venuti nella determinazione di stralciare dal vincolo il centro urbano di Salle Nuova di recente costruzione e quindi privo di caratteristiche d'interesse ambientale, storico e architettonico;

Vista, pertanto, l'opportunità di assoggettare alla tutela della legge sopracitata l'intero territorio di Salle ad eccezione della zona stralciata dal vincolo, compresa all'interno del seguente perimetro: dal punto di intersezione della strada che conduce da Salle Nuova a Musellaro con il confine Salle-Bolognano; proseguendo lungo lo stesso confine fino alla quota 446, da qui con linea retta fino alla strada che porta a Salle alla quota 427, e di seguito seguendo la stessa strada fino alla quota 445; il confine della zona stralciata segue poi il perimetro del centro abitato e dalla quota 471 la strada che porta a Musellaro fino al punto individuato inizialmente sul confine Salle-Bolognano;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè:

il vincolo proposto è diretta conseguenza di una volontà di continuità nella tutela paesistica di tutto il gruppo montano, onde poter ottenere una omogeneità di scelta nei confronti di un ambiente paesistico, che anche se risulta suddiviso per questioni amministrative e burocratiche, è da considerarsi tuttavia unico nel suo complesso di divisioni dinamiche, degne di una tutela che possa superare qualsiasi previsione di carattere urbanistico e avente il solo scopo di preservarlo globalmente da eventuali incontrollabili situazioni insediative;

le zone componenti la base di tutela dell'ambiente paesistico della Majella comprendono le stupende faggete di S. Eufemia a Majella che degradando verso passo S. Leonardo si ricongiungono in una splendida trasposizione poetica ai pascoli di Rocca Caramanico ed alla magnifica vetustà dello stesso piccolo centro ormai ridotto ad un puro elemento paesistico, però tale di esser degno di tutela;

il complesso del centro storico di Caramanico che, nel suo degradare lungo lo sperone di roccia (purtroppo franoso), termina nel convento detto « delle Monache » stagliantesi con l'esilità delle sue forme sullo sfondo dei maestosi dirupi, scavati nel corso dei secoli dal fiume Orta — visioni orride e belle nello stesso tempo — tanto da ricordare alcune poetiche descrizioni di D'Annunzio; le balze che si protendono ai piedi dell'Eremo di S. Pietro a Majella (richiamando la maestosità ed il silenzio di una mistica religiosa ormai perduta) possono paragonarsi alla grandezza dei valori ambientali degli altopiani al di sopra di Rocca Morice colleganțesi nella zona di Passolanciano agli stupendi boschetti di pino « Mugo » ultima propaggine di una folta vegetazione unica in Europa e quindi ancor più doverosamente tutelabile;

per il concetto informatore di vincolo paesistico, nella omogeneità della Majella non si possono tralasciare la Macchia di Abbateggio, il Vallone di S. Bartolomeo, la Rava dell'Avellana, il Colle Civita, il Pian delle Castagne, i ruderi della Torre di Polegro, per poi congiungersi all'importantissimo complesso dell'abbazia di S. Liberatore a Majella, che oltre a rappresentare i valori di una monumentalità stilistica, si inserisce in un contorno ambientale-paesistico che non può essere scisso dal concetto della « Montagna Majella » al quale tutto ascende e tutto confluisce nel puro concetto di « Majella Madre »;

elementi contrastanti nel paesaggio della Majella sono la dolcezza dei profili collinari di base ai piedi del Massiccio, sui quali si sono insediati, col passare dei secoli complessi quali, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle e Lettomanoppello, e la durezza delle balze profonde quali è situata Turrivalignani che è stata rappresentata nello sfondo dell'opera Michettiana « gli storpi » e che quindi è stata consegnata alla storia; situazioni che man mano salendo alle vette si ricompongono in una insolita unità, facendo del Massiccio della Majella un vasto ambiente da tutelare sia per le forme naturali, che per la presenza ultrasecolare dei centri, che si sono, si può dire, poeticamente « fusi » in una unitarietà di sensazioni e di profili degni dell'Abruzzo e delle sue genti;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Salle (Pescara) — ad eccezione del centro urbano di Salle Nuova — ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona da stralciare dal vincolo è compresa all'interno del seguente perimetro: dal punto di intersezione della strada che conduce da Salle Nuova a Musellaro con il confine Salle-Bolognano; proseguendo lungo lo stesso confine fino alla quota 446, da qui con linea retta fino alla strada che porta a Salle alla quota 427, e di seguito seguendo la stessa strada fino alla quota 445; il confine della zona stralciata segue poi il perimetro del centro abitato e dalla quota 471 la strada che porta a Musellaro fino al punto individuato inizialmente sul confine Salle-Bolognano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Salle provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1977

p. Il Ministro: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n. 3

Oggi, 26 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso montano della Majella per la zona interessante la provincia di Pescara per i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Rocca Morice, S. Eufemia a Majella, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani.

(*Omissis*).

COMUNE DI SALLE:

(*Omissis*).

La commissione propone di estendere il vincolo proposto dalla soprintendenza fino al confine di provincia, in modo che ciò possa servire da stimolo ed esempio per un analogo vincolo del versante aquilano onde rendere il più possibile omogenea la zona sottoposta a tutela.

(*Omissis*).

Si astiene quindi l'arch. De Paolis, con le due dichiarazioni di voto. Tutti gli altri membri votano a favore.

A maggioranza quindi la commissione, ricordate le motivazioni del vincolo, propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale di Salle.

(*Omissis*).

(11464)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Roccamorice.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Roccamorice facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Roccamorice (Pescara);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Roccamorice, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché:

il vincolo proposto è diretta conseguenza di una volontà di continuità nella tutela paesistica di tutto il gruppo montano, onde poter ottenere una omogeneità di scelta nei confronti di un ambiente paesistico che anche se risulta suddiviso per questioni amministrative e burocratiche, è da considerarsi tuttavia unico nel suo complesso di divisioni dinamiche, degne di una tutela che possa superare qualsiasi previsione di carattere urbanistico e avente il solo scopo di preservarlo da eventuali incontrollabili situazioni insediative;

le zone componenti la base di tutela dell'ambiente paesistico della Majella comprendono le stupende faggete di S. Eufemia a Majella che degradando verso passo S. Leonardo si ricongiungono in una splendida trasposizione poetica ai pascoli di Rocca Caramanico ed alla magnifica vetustà dello stesso piccolo centro ormai ridotto ad un puro elemento paesistico, però tale da esser degno di tutela;

il complesso del centro storico di Caramanico che, nel suo degradare lungo lo sperone di roccia (purtroppo franoso), termina nel convento detto « delle Monache » stagliantesi con l'esilità delle sue forme sullo sfondo dei maestosi dirupi, scavati nel corso dei secoli del fiume Orta — visioni orrende e belle nello stesso tempo — tanto da ricordare alcune poetiche descrizioni di D'Annunzio; le balze che si protendono ai piedi dell'Eremo di S. Pietro a Majella (richiamandosi alle maestosità ed al silenzio di una mistica religiosità ormai perduta) possono paragonarsi alla grandezza dei valori ambientali degli altopiani al di sopra di Roccamorice collegantesi nella zona di Passolanciano agli stupendi boschetti di pino « Mugo » ultima propaggine di una folta vegetazione unica in Europa e quindi ancor più doverosamente tutelabile;

per il concetto informatore di vincolo paesistico, nella omogeneità della Majella non si possono tralasciare la Macchia di Abbateggio, il Vallone di S. Bartolomeo, la Rava dell'Avellana, il Colle Civita, il Pian delle Castagne, i ruderi della Torre di Polegro, per poi congiungersi all'importantissimo complesso dell'abbazia di S. Liberatore a Majella, che oltre a rappresentare i valori di una monumentalità stilistica, si inserisce in un contorno ambientale-paesistico che non può essere scisso dal concetto della « Montagna Majella » al quale tutto ascende e tutto confluisce nel puro concetto di « Majella Madre »;

elementi contrastanti nel paesaggio della Majella sono la dolcezza dei profili collinari di base ai piedi del Massiccio, sui quali si sono insediati, col passare dei secoli, complessi quali S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle e Lettomanoppello, e la durezza delle balze profonde sulle quali è situata Turrivalignani che è stata rappresentata nello sfondo dell'opera Michettiana « gli storpi » e che quindi è stata consegnata alla storia; situazioni che man mano salendo alle vette si ricompongono in una insolita unità, facendo del Massiccio della Majella un vasto ambiente da tutelare sia per le forme naturali che per la presenza ultrasecolare dei centri, che si sono, si può dire, poeticamente « fusi » in una unitarietà di sensazioni e di profili degni dell'Abruzzo e delle sue genti;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Roccamorice (Pescara) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Roccamorice provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n. 3

Oggi, 26 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso montano della Majella per la zona interessante la provincia di Pescara per i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Roccamorice, S. Eufemia a Majella, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani.

(*Omissis*).

Alle ore 11 constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

COMUNE DI ROCCAMORICE: la discussione preliminare viene fatta per chiarire alla commissione il significato ed i limiti del vincolo e per rispondere agli interrogativi che i membri della commissione hanno avuto da altri cittadini.

(*Omissis*).

Il presidente ribadisce ancora una volta che il vincolo presuppone la tutela dell'intera Majella per le tre provincie interessate.

Si propone la votazione: il rappresentante dell'ordine degli architetti arch. De Paolis chiede di fare una dichiarazione di voto.

(*Omissis*).

Gli altri membri fanno una breve dichiarazione di voto e poi passano al voto vero e proprio.

Si astengono:

l'arch. Lucio De Paolis, rappresentante dell'ordine degli architetti, con dichiarazione di voto e il sindaco di Roccamorice.

Votano a favore della proposta di vincolo:

il presidente, il vice presidente, il vice presidente dell'E.P.T. di Pescara, il rappresentante dell'unione industriali, il rappresentante dell'unione provinciale agricoltori e il rappresentante del distretto minerario.

A maggioranza quindi la commissione propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale.

Si ricorda la presenza di alcune concessioni a cave.

(*Omissis*).

(11461)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Tocco da Casauria.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nel comune di Tocco da Casauria, facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Tocco da Casauria (Pescara);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè:

il vincolo proposto è diretta conseguenza di una volontà di continuità nella tutela paesistica di tutto il gruppo montano, onde poter ottenere una omogeneità di scelta nei confronti di un ambiente paesistico, che anche se risulta suddiviso per questioni amministrative e burocratiche, è da considerarsi tuttavia unico nel suo complesso di divisioni dinamiche, degne di una tutela che possa superare qualsiasi previsione di carattere urbanistico e avente il solo scopo di preservarlo globalmente da eventuali incontrollabili situazioni insediative;

le zone componenti la base di tutela dell'ambiente paesistico della Majella comprendono le stupende faggete di S. Eufemia a Majella che degradando verso passo S. Leonardo si ricongiungono in una splendida trasposizione poetica ai pascoli di Rocca Caramanico ed

alla magnifica vetustà dello stesso piccolo centro ormai ridotto ad un puro elemento paesistico, però tale di essere degno di tutela;

il complesso del centro storico di Caramanico che nel suo degradare lungo lo sperone di roccia (purtroppo franoso), termina nel convento detto « delle Monache » che stagliantesi con l'esilità delle sue forme sullo sfondo dei maestosi dirupi, scavati nel corso dei secoli dal fiume Orta — visioni orride e belle nello stesso tempo — tanto da ricordare alcune poetiche descrizioni di D'Annunzio; le balze che si protendono ai piedi dell'Eremo di S. Pietro a Majella (richiamandosi alle maestosità ed al silenzio di una mistica religiosa ormai perduta) possono paragonarsi alla grandezza dei valori ambientali degli altopiani al di sopra di Rocca Morice colleganteesi nella zona di Passolanciano agli stupendi boschetti di pino « Mugo » ultima propaggine di una folta vegetazione unica in Europa e quindi ancor più doverosamente tutelabile;

per il concetto informatore di vincolo paesistico, nella omogeneità della Majella non si possono tralasciare la Macchia di Abbateggio, il Vallone di S. Bartolomeo, la Rava dell'Avellana, il Colle Civita, il Pian delle Castagne, i ruderi della Torre di Polegro, per poi congiungersi all'importantissimo complesso dell'abbazia di S. Liberatore a Majella, che oltre a rappresentare i valori di una monumentalità stilistica, si inserisce in un contorno ambientale-paesistico che non può essere scisso dal concetto della « Montagna Majella » al quale tutto ascende e tutto confluisce nel puro concetto di « Majella Madre »;

elementi contrastanti nel paesaggio della Majella sono la dolcezza dei profili collinari di base ai piedi del Massiccio, sui quali si sono insediati, col passare dei secoli, complessi quali S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle e Lettomanoppello, e la durezza delle balze profonde sulle quali è situata Turrivalignani che è stata rappresentata nello sfondo dell'opera Michettiana « gli storpi » e che quindi è stata consegnata alla storia; situazioni che man mano salendo alle vette si ricompongono in una insolita unità, facendo del Massiccio della Majella un vasto ambiente da tutelare sia per le forme naturali, che per la presenza ultrasecolare dei centri, che si sono, si può dire, poeticamente « fusi » in una unitarità di sensazioni e di profili degni dell'Abruzzo e delle sue genti;

Decreta:

La zona — come sottospecificata — sita nel territorio del comune di Tocco da Casauria (Pescara) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

il vincolo si diparte dal punto d'incontro del confine comunale del comune di Salle e Tocco da Casauria con quello provinciale con L'Aquila, in località « La Montagnola » a quota 1649 segue il confine provinciale passando per il Monte Rotondo e la Schiena d'Asino fino al punto in cui lo stesso confine provinciale devia secondo un'angolazione a 90. Da tale punto con linea retta fino alla quota 657 e da qui con linea retta fino alle quote 657, 633, 603 e 422, dove passando per il sentiero e per le località « Le Sterpare » e « Case Pareti » si ricongiunge poi da quota 335 a quota 306, con la strada che porta da Bolognano a Tocco da Casauria, corre lungo la stessa strada, fino a quota 239 dove si ricongiunge al confine comunale con Bolognano, corre lungo lo stesso confine per le quote 261, 397, 400, 673, e si ricongiunge col confine comunale di Salle, lungo lo stesso arriva a Pietra Colonna a quota 1266. Da qui sempre seguendo il confine comunale con Salle si giunge alla località « La Montagnola » a quota 1649 da cui si era partiti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Tocco da Casauria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n. 3

Oggi, 26 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso montano della Majella per la zona interessante la provincia di Pescara per i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Rocca Morice, S. Eufemia a Majella, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani.

(*Omissis*).

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA:

(*Omissis*).

Si descrivono le delimitazioni e si illustrano le motivazioni.

La commissione propone di estendere il vincolo proposto dalla soprintendenza fino al confine di provincia, in modo che ciò possa servire da stimolo ed esempio per un analogo vincolo del versante aquilano onde rendere il più possibile omogenea la zona sottoposta a tutela.

(*Omissis*).

Si astiene quindi l'arch. De Paolis, con le due dichiarazioni di voto. Tutti gli altri membri votano a favore.

A maggioranza quindi la commissione, ricordate le motivazioni del vincolo, propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona così delimitata:

il vincolo si diparte dal punto d'incontro del confine comunale del comune di Salle e Tocco da Casauria con quello provinciale con L'Aquila, in località « La Montagnola » a quota 1649

segue il confine provinciale passando per il Monte Rotondo e la Schiena d'Asino fino al punto in cui lo stesso confine provinciale devia secondo un'angolazione a 90. Da tale punto con linea retta fino alla quota 657 e da qui con linea retta fino alle quote 657, 633, 603 e 422, dove passando per il sentiero e per le località «Le Sterpare» e «Case Pareti» si ricongiunge poi da quota 335 a quota 306, con la strada che porta da Bolognano a Tocco da Casauria, corre lungo la stessa strada, fino a quota 239 dove si ricongiunge il confine comunale con Bolognano, corre lungo lo stesso confine per le quote 261, 397, 400, 673, e si ricongiunge col confine comunale di Salle, lungo lo stesso arriva a Pietra Colonna a quota 1266. Da qui sempre seguendo il confine comunale con Salle si giunge alla località «La Montagnola» a quota 1649 da cui si era partiti.

(*Omissis*).

(11524)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Valtournanche.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Champlève sita nel comune di Valtournanche;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valtournanche;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Valtournanche, in persona del sindaco *pro-tempore*, sig. Franco Maquignaz, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con le sue caratteristiche di conca di origine glaciale e con le sue pinete che si alternano ai pascoli si configura come quadro naturale di non comune bellezza, costituendo un belvedere naturale dal quale si può ammirare l'eccezionale paesaggio alpino;

Decreta:

La zona di Champlève sita nel territorio del comune di Valtournanche ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest: con il foglio XXV, con le particelle numeri 89 parte, 20, 25, 104, 33, ancora parte particella n. 89 del foglio XXVI, con le particelle numeri 104, 133, 135, 111, 78, 77, 72, 71, 66, parte 129, 130 del foglio XXX, con il foglio XXXVIII con la particella n. 1 del foglio XXX, con il foglio XXIX, con la particella n. 137 del foglio XXVII, attraversamento rio Evette, con le particelle numeri 101, 135, 102, 138, 71, 61, 60, 55 del foglio XXVII, fino a ricongiungersi con il foglio XXV.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Valtournanche provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 giugno 1939, numero 1497, entro i termini previsti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 8 settembre 1977

p. *Il Ministro*
per i beni culturali e ambientali
SPITELLA

Il Ministro
per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Il giorno 22 febbraio 1971, alle ore 15,30, nella sala delle adunanze della giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro e ai sindaci dei comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Cesare Dujany, presidente della giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione, constatata la validità della adunanza, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) COMUNE DI VALTOURNANCHE - Proposta di vincolo zone di Cheneil e di Champlève.

(*Omissis*).

Il presidente, dott. Dujany, invita i signori sindaci a prendere parte alla riunione per esaminare gli argomenti all'ordine del giorno di loro competenza.

(*Omissis*).

Il soprintendente relaziona alla commissione, presente il sindaco, sull'importanza paesistica delle due zone proposte a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Segue una breve discussione sulle limitazioni che, talvolta, vengono prescritte dalla soprintendenza e sull'opportunità di sottoporre a vincolo le zone proposte.

Il presidente propone di approvare il vincolo proposto con l'impegno di togliere o restringere il vincolo, su richiesta del sindaco, ad avvenuta approvazione del piano regolatore comunale.

(*Omissis*)

Con il voto contrario del sindaco di Valtournanche e con i voti favorevoli di tutti gli altri membri, la commissione delibera di includere negli elenchi delle località da tutelare di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, le zone di Cheneil e Champlève in comune di Valtournanche delimitate nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud e ovest, andando per ordine:

(*Omissis*).

b) zona di Champlève.

Con il foglio XXV, con le particelle numeri 89 parte, 20, 25, 104, 33, ancora parte particella n. 89 del foglio XXVI, con le particelle numeri 104, 133, 135, 111, 78, 77, 72, 71, 66, parte 129, 130 del foglio XXX, con il foglio XXXVIII, con la particella n. 1 del foglio XXX, con foglio XXIX, con la particella n. 137 del foglio XXVII, attraversamento rio Evette, con le particelle numeri 101, 135, 102, 138, 71, 61, 60, 55 del foglio XXVII, fino a ricongiungersi con il foglio XXV.

(11656)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Serramonacesca.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica sita nel comune di Serramonacesca, facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Serramonacesca (Pescara);

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Serramonacesca;

Considerato di poter accettare, almeno in parte, la proposta dell'amministrazione comunale stralciando dal vincolo la zona più prossima al centro abitato, mentre per le altre zone non si ritiene di dover procedere nella stessa maniera, poichè le caratteristiche certamente rurali meritano una tutela, e che pertanto il vincolo va così modificato:

il limite della zona tutelata parte dalla quota 201, insistente sulla strada Manoppello-Serramonacesca, segue le curve della strada fino alla quota 289 e da qui con linea retta fino alla quota 249 (sempre della strada Manoppello-Serramonacesca) da tale quota il limite del vincolo procede sempre con linea retta fino alla quota 268 in località « ponte grande », prosegue lungo la strada fino alla quota 282 e con linea retta fino alla quota 315 nei pressi della località « La Scuola » per unirsi con linea retta alla quota 209, con il confine della provincia di Chieti. Segue il confine della provincia fino ad intersecare, in località « Castelluccio » a quota 1337, il confine comunale con Lettomanoppello; segue lo stesso confine fino a quota 1032 dove si interseca con il confine comunale di Manoppello, di cui segue lo stesso confine per arrivare alla quota 201;

Ritenuto di dover correggere la parte errata dei confini descritti nel verbale (come notato giustamente nelle osservazioni dell'amministrazione comunale) nella seguente maniera:

« ... segue il confine della provincia fino ad intersecare in località « Castelluccio » a quota 1337 il confine comunale con Lettomanoppello... ecc. », anziché: « ... di Roccamorice... »;

Visto l'art. 3, comma secondo, della sopracitata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè:

il vincolo proposto è diretta conseguenza di una volontà di continuità nella tutela paesistica di tutto il gruppo montano, onde poter ottenere una omogeneità di scelta nei confronti di un ambiente paesistico, che anche se risulta suddiviso per questioni amministrative e burocratiche, è da considerarsi tuttavia unico nel suo complesso di divisioni dinamiche, degne di una tutela che possa superare qualsiasi previsione di carattere urbanistico e avente il solo scopo di preservarlo globalmente da eventuali incontrollabili situazioni insediative;

le zone componenti la base di tutela dell'ambiente paesistico della Majella comprendono le stupende faggete di S. Eufemia a Majella che degradando verso passo S. Leonardo si ricongiungono in una splendida trasposizione poetica ai pascoli di Rocca Caramanico ed alla magnifica vetustà dello stesso piccolo centro ormai ridotto ad un puro elemento paesistico, però tale di essere degno di tutela;

il complesso del centro storico di Caramanico che, nel suo degradare lungo lo sperone di roccia (purtroppo franoso), termina nel convento detto « delle Monache » che stagliantesi con l'esilità delle sue forme sullo sfondo dei maestosi dirupi, scavati nel corso dei se-

coli dal fiume Orta — visioni orride e belle nello stesso tempo — tanto da ricordare alcune poetiche descrizioni di D'Annunzio; le balze che si protendono ai piedi dell'Eremo di S. Pietro a Majella (richiamando la maestosità ed il silenzio di una mistica religiosa ormai perduta) possono paragonarsi alla grandezza dei valori ambientali degli altopiani al di sopra di Rocca Morice collegantesi nella zona di Passolanciano agli stupendi boschetti di pino « Mugo » ultima propaggine di una folta vegetazione unica in Europa e quindi ancor più doverosamente tutelabile;

per il concetto informatore di vincolo paesistico, nella omogeneità della Majella non si possono tralasciare la Macchia di Abbateggio, il Vallone di S. Bartolomeo, la Rava dell'Avellana, il Colle Civita, il Pian delle Castagne, i ruderi della Torre di Polegro, per poi congiungersi all'importantissimo complesso dell'abbazia di S. Liberatore a Majella, che oltre a rappresentare i valori di una monumentalità stilistica, si inserisce in un contorno ambientale-paesistico che non può essere scisso dal concetto della « Montagna Majella » al quale tutto ascende e tutto confluisce nel puro concetto di « Majella Madre »;

elementi contrastanti nel paesaggio della Majella sono la dolcezza dei profili collinari di base ai piedi del Massiccio, sui quali si sono insediati, col passare dei secoli complessi quali, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle e Lettomanoppello, e la durezza delle balze profonde sulle quali è situata Turrivalignani che è stata rappresentata nello sfondo dell'opera Michettiana « gli storpi » e che quindi è stata consegnata alla storia; situazioni che man mano salendo alle vette si ricompongono in una insolita unità, facendo del Massiccio della Majella un vasto ambiente da tutelare sia per le forme naturali, che per la presenza ultrasecolare dei centri, che si sono, si può dire, poeticamente « fusi » in una unitarietà di sensazioni e di profili degni dell'Abruzzo e delle sue genti;

Decreta:

La zona — come sottospecificata — sita nel territorio del comune di Serramonacesca (Pescara) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

si parte dalla quota 201, insistente sulla strada Manoppello-Serramonacesca, segue le curve della strada fino alla quota 289 e da qui con linea retta fino alla quota 249 (sempre della strada Manoppello-Serramonacesca) da tale quota il limite del vincolo procede sempre con linea retta fino alla quota 268 in località « ponte grande », prosegue lungo la strada fino alla quota 282 e con linea retta fino alla quota 315 nei pressi della località « La Scuola » per unirsi con linea retta alla quota 209, con il confine della provincia di Chieti. Segue il confine della provincia fino ad intersecare, in località « Castelluccio » a quota 1337, il confine comunale con Lettomanoppello; segue lo stesso confine fino a quota 1032 dove si interseca con il confine comunale di Manoppello, di cui segue lo stesso confine per arrivare alla quota 201.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, curerà che il comune di Serramonacesca provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 settembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n. 3

Oggi, 26 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso montano della Majella per la zona interessante la provincia di Pescara per i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Rocca Morice, S. Eufemia a Majella, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani.

(*Omissis*).

COMUNE DI SERRAMONACESCA: il presidente ribadisce quanto detto in precedenza e si descrivono le delimitazioni del vincolo e le motivazioni dello stesso.

(*Omissis*).

Si propone la votazione.

Si astengono l'arch. De Paolis, rappresentante dell'ordine degli architetti con dichiarazione di voto identica a quella fatta per il comune di Roccamorice e il sindaco di Serramonacesca.

Votano a favore la proposta di vincolo tutti gli altri membri.

Il presidente chiede, una volta apposto il vincolo, il pronto invio delle planimetrie del vincolo per una migliore conoscenza della situazione.

A maggioranza quindi la commissione, dopo che il presidente ha ricordato le motivazioni del vincolo, propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone così delimitate del comune di Serramonacesca:

il limite del vincolo parte dalla quota 201 insistente sulla strada Manoppello-Serramonacesca, segue le curve della stessa strada fino alla località « La Scuola » a quota 315, per unirsi con linea retta alla quota 209, col confine della provincia di Chieti. Segue il confine della provincia fino ad intersecare in località « Castelluccio » a quota 1337, il confine comunale con Roccamorice; segue lo stesso confine fino a quota 1032 dove si interseca con il confine comunale di Manoppello, di cui segue lo stesso confine per arrivare alla quota 201.

(*Omissis*).

(11465)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1977.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Pennabilli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 agosto 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località denominata « Le Ghenghe » nel comune di Pennabilli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Pennabilli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, comprendente vasti prati erbosi naturale cornice del sovrastante antico abitato, costituisce un quadro naturale di rilevante importanza paesistica e, per la presenza di massi erratici e roccie tali da considerarsi singolarità geologiche, offre un panorama quanto mai interessante, godibile dalle pubbliche vie di accesso al paese; oltretutto, tale zona, immediatamente limitrofa a quella già vincolata con decreto ministeriale 6 aprile 1973 ed avente le stesse caratteristiche di quest'ultima, è un completamento logico e necessario della stessa;

Decreta:

La zona denominata « Le Ghenghe » sita nel territorio del comune di Pennabilli (Pesaro) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: limite ovest esterno della zona già sottoposta a tutela con decreto ministeriale 6 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 dell'8 maggio 1973, a partire dall'incrocio con la via Casino del Vescovo (mappale 324) sino alla strada provinciale delle Ghenghe ad incontrare il confine ovest dei mappali 293, 292, strada vicinale del Padreterno sino all'incrocio con strada delle Ghenghe (braccio ovest) detta via delle Ghenghe sino alla strada privata che congiunge via delle Ghenghe con la strada provinciale, strada provinciale sino a raggiungere via Casino del Vescovo, all'incrocio con la via che va alla Cappellona, attraverso la linea retta che congiunge l'inizio della curva della strada provinciale con il predetto incrocio (linea che interessa il mappale 324).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona curerà che il comune di Pennabilli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 settembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI PESARO

Estratto del verbale n. 50

L'anno 1975 ed il giorno 8 agosto, regolarmente convocata dal presidente si è riunita alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pesaro la commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente ordine del giorno:

1) PENNABILLI: riesame della situazione di tutela della località denominata « Torrigino » di cui al decreto ministeriale 6 aprile 1973;

(*Omisss*).

Il presidente constatata la validità della riunione dichiara aperta la seduta e propone di posporre l'ordine degli argomenti all'ordine del giorno dando la precedenza alle questioni relative ai comuni di Fano e Urbania, al fine di discutere l'argomento Pennabilli sul posto, con la presenza del sindaco e dell'architetto Francioni Celio, rappresentante dell'ordine architetti, che si trovano in loco.

(*Omissis*).

La commissione si reca quindi a Pennabilli.

(*Omissis*).

Il soprintendente ai monumenti fa presente che si è constatata che la zona tutelata ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 6 aprile 1973 non comprende la località denominata « Le Ghenghe » immediatamente limitrofa avente le stesse caratteristiche della parte tutelata, e quindi logico e necessario completamento della stessa.

Sottopone quindi alla commissione la proposta di tutela di detta località.

La commissione esegue un accurato e minuzioso sopralluogo portandosi in diversi punti dai quali è possibile la vista della zona tutelata e della località « Le Ghenghe ».

Dopo ampie ed esaurienti discussioni la commissione, riunitasi presso la sede comunale, a maggioranza, con il parere contrario del sindaco di Pennabilli, riconosce nella zona denominata « Le Ghenghe », l'interesse paesaggistico e naturale previsto dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto costituisce un panorama caratteristico, comprendente rocce da considerarsi anche quali singolarità geologiche, pubblicamente godibile da pubbliche vie di accesso al paese.

(*Omissis*).

La zona come sopra inclusa nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pennabilli, è così delimitata:

limite ovest esterno della zona già sottoposta a tutela con decreto ministeriale 6 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 dell'8 maggio 1973, a partire dall'incrocio con la via Casino del Vescovo (mappale 324) sino alla strada provinciale delle Ghenghe ad incontrare il confine ovest dei mappali 293, 292, strada vicinale del Padreterno sino all'incrocio con strada delle Ghenghe (braccio ovest) detta via delle Ghenghe sino alla strada privata che congiunge via delle Ghenghe con la strada provinciale, strada provinciale sino a raggiungere via Casino del Vescovo, all'incrocio con la via che va alla Cappellona, attraverso la linea retta che congiunge l'inizio della curva della strada provinciale con il predetto incrocio (linea che interessa il mappale 324).

(*Omissis*).

(11655)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1977.

Ricostituzione della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione consultiva centrale istituita dall'art. 5 della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963;

Viste le designazioni dei Ministeri, degli enti e delle organizzazioni interessate;

Visto l'art. 6 della legge anzidetta;

Visto l'art. 18 del predetto regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva centrale per la pesca marittima è costituita dai nominativi sotto indicati per la durata di un triennio:

Presidente:

a) on. dott. Vito Rosa, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.

Membri:

b) dott. Leonetto De Leon, direttore generale della pesca marittima;

c) dott. Luigi Giordano, primo dirigente, dott. Mario Caporaso, primo dirigente e dott. Luigi Di Maggio, ispettore generale r.e., in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

d) dott. Mario Orefice, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero della marina mercantile, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

e) dott. Rosario Mesina, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

f) dott. Luigi Vercillo, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) dott. Angelo Porcelli, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) dott. Amedeo Vaccaro, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

i) dott. Giuseppe De Cicco, direttore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) prof. Mario Marletta, segretario generale del Consiglio superiore di sanità e prof. Luigino Bellani, dirigente generale dei servizi veterinari, in rappresentanza del Ministero della sanità;

m) prof. Francesco Matta, dirigente superiore, direttore del laboratorio di idrobiologia applicata alla pesca;

n) Sigfrido Sinaldi, in rappresentanza del Consiglio superiore della marina mercantile;

o) prof. Alfredo Rabbi, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della nutrizione;

p) prof. Giovanni Bombace, direttore del laboratorio di tecnologia della pesca del C.N.R., Ancona, prof. Febo Lumare, direttore del laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune, Foggia, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche; prof. Arturo Bolognari, ordinario di zoologia dell'Università di Messina, prof. Bruno Schreiber, ordinario di zoologia dell'Università di Parma, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

q) Giuseppe Cingolani, direttore coop. motopescherecci Ancona per l'Associazione nazionale delle cooperative pescatori ed affini, dott. Cono Bruno, segretario nazionale dell'Associazione generale delle cooperative italiane e Franco Rocci, direttore della Federazione nazionale delle cooperative della pesca, in rappresentanza della cooperazione peschereccia;

r) Luigi Falaschetti, in rappresentanza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

s) comm. Claudio Gnocchi, presidente dell'Associazione nazionale importatori esportatori prodotti ittici, in rappresentanza dei commercianti in prodotti ittici;

t) Enzo Grati, membro del comitato direttivo nazionale della Film-Cgil, Giuseppe Spampanato, membro dell'esecutivo della Cisl liber-pesca, Carlo Anchini, segretario generale dell'Unione italiana marittimi Uil e Gianni Albanesi, segretario responsabile della Cisnal-mare, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

u) comm. Mario Iandoli, comm. Ignazio Giacalone e Ottone Tontini, in rappresentanza dei datori di lavoro della pesca;

v) dott. Claudio Blasi, in rappresentanza della Federazione nazionale della pesca sportiva.

Art. 2.

Sono nominati segretario e vice segretario della predetta commissione i sottoindicati direttori di sezione del Ministero della marina mercantile:

dott.ssa Franca Modola Venuti, segretario;

dott.ssa Filomena Silvestri Spagnuolo, vice segretario.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della predetta commissione saranno poste a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, cap. 1107 ed. 1977 e successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977
Registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 30

(11832)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica d'Austria aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed inteso a facilitarne l'applicazione, firmato a Vienna il 20 febbraio 1973 e dell'accordo tra l'Italia e l'Austria aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ed inteso a facilitarne l'applicazione, firmato a Vienna il 20 febbraio 1973.

Il giorno 27 ottobre 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 9 giugno 1977, n. 628, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 30 agosto 1977, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica d'Austria aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1975 ed inteso a facilitarne l'applicazione, firmato a Vienna il 20 febbraio 1973 e dell'accordo tra l'Italia e l'Austria aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ed inteso a facilitarne l'applicazione, firmato a Vienna il 20 febbraio 1973.

In conformità, rispettivamente, degli articoli XV e XVI gli accordi entreranno in vigore il 27 novembre 1977.

(11760)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gordona

Con decreto 26 febbraio 1977, n. 3003, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Gordona (Sondrio), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 33 mappale 393 della superficie di mq 2700 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 16 giugno 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11879)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Teglio

Con decreto 15 gennaio 1977, n. 2543, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno a tergo dell'argine destro del fiume Adda in comune di Teglio (Sondrio), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 93 mappali numeri 77, 78, 79, 81, 83, 88 della superficie complessiva di mq 3085 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 febbraio 1975 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11880)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantuno società cooperative

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro Co-Op auto club, soc. coop. a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Colombo in data 26 giugno 1963, rep. n. 22370, reg. soc. n. 5059;

2) società cooperativa di consumo Magrini, soc. coop. a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Leidi in data 27 novembre 1945, rep. n. 8007, reg. soc. n. 2323;

3) societa cooperativa Agricola di Arcene, soc. coop. a r.l., in Arcene (Bergamo), costituita per rogito Andronico in data 23 luglio 1939, rep. n. 904/540, reg. soc. n. 1960;

4) società cooperativa edilizia Aclisti brembatesi, soc. coop. a r.l., in Brembate Sopra (Bergamo), costituita per rogito Parimbelli in data 9 febbraio 1963, rep. n. 1955, reg. soc. n. 4935;

5) società cooperativa edilizia Tinazzo, soc. coop. a r.l., in Castro (Bergamo), costituita per rogito Lisi L. in data 17 gennaio 1958, rep. n. 10595, reg. soc. n. 4047;

6) società cooperativa di consumo del popolo del comune di Martinengo, soc. coop. a r.l., in Martinengo (Bergamo), costituita per rogito Laidi in data 2 ottobre 1945, rep. n. 1947, reg. soc. n. 2289;

7) società cooperativa di consumo lavoratori del comune di Romano Lombardia, soc. coop. a r.l., in Romano Lombardia (Bergamo), costituita per rogito Formoni in data 13 luglio 1944, rep. n. 8093, reg. soc. n. 2134;

8) società cooperativa di consumo di Treviglio, soc. coop. a r.l., in Treviglio (Bergamo), costituita per rogito Giallombardo in data 29 settembre 1945, rep. n. 738, reg. soc. n. 1416;

9) società cooperativa agricola Stalla sociale Tonina, soc. coop. a r.l., in Bondeno di Gonzaga (Mantova), costituita per rogito Domina in data 14 aprile 1972, rep. n. 48600, reg. soc. n. 4728;

10) società cooperativa edilizia Nova Domus, soc. coop. a r.l., in Mantova, costituita per rogito Nicoli in data 30 marzo 1974, rep. n. 31202, reg. soc. n. 5148;

11) società cooperativa edilizia Gioventù, soc. coop. a r.l., in Mantova, costituita per rogito Lodigiani in data 28 aprile 1971, rep. n. 24750, reg. soc. n. 4634;

12) società cooperativa agricola zootecnica La Galvanina, soc. coop. a r.l., in Pegognaga (Mantova), costituita per rogito Bellutti in data 20 settembre 1971, rep. n. 2672, reg. soc. n. 4656;

13) società cooperativa edilizia Europa, soc. coop. a r.l., in Quistello (Mantova), costituita per rogito Pradella in data 30 giugno 1970, rep. n. 13311, reg. soc. n. 4265;

14) società cooperativa di produzione e consumo Giacomo Matteotti, già, cooperativa di produzione e consumo di Pradello, soc. coop. a r.l., in Pradello fraz. Villipenta (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 25 agosto 1946, rep. n. 5228, reg. soc. n. 1909;

15) società cooperativa di produzione e lavoro scaricatori San Michele, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 11 agosto 1951, rep. n. 2522, reg. soc. n. 3112;

16) società cooperativa edilizia Concordia, soc. coop. a r.l., in Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito Aminta Rota in data 8 ottobre 1973, rep. n. 18654, reg. soc. n. 7053;

17) società cooperativa edilizia Carlotta, soc. coop. a r.l., in Medesano (Parma), costituita per rogito Fornari in data 1° ottobre 1969, rep. n. 9844/4047, reg. soc. n. 6061;

18) società cooperativa edilizia Unione, soc. coop. a r.l., in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), costituita per rogito Monti in data 1° dicembre 1963, rep. n. 7147, reg. soc. n. 2535;

19) società cooperativa edilizia Primula, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 9 dicembre 1970, rep. n. 2986, reg. soc. n. 5141;

20) società cooperativa edilizia La Balena, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 9 dicembre 1970, rep. n. 2985, reg. soc. n. 5140;

21) società cooperativa agricola Imprenditori tecnici agricoli C.I.T.A., soc. coop. a r.l., in Jesi (Ancona), costituita per rogito Coppetti in data 18 dicembre 1964, rep. n. 7687, reg. soc. n. 4140;

22) società cooperativa edilizia Immobiliare fra mutilati e invalidi di guerra di Loreto, soc. coop. a r.l., in Loreto (Ancona), costituita per rogito Bizzarri in data 28 luglio 1962, rep. n. 4964, reg. soc. n. 3744;

23) società cooperativa di consumo San Cristoforo, soc. coop. a r.l., in Loreto (Ancona), costituita per rogito Grassi in data 21 maggio 1971, rep. n. 5423, reg. soc. n. 5236;

24) società cooperativa edilizia Monte Strega, soc. coop. a r.l., in Sassoferrato (Ancona), costituita per rogito Schippa in data 8 febbraio 1971, rep. n. 465, reg. soc. n. 5181;

25) società cooperativa agricola cooperativa Aclista sviluppo agricolo montano - C.A.S.A.M., soc. coop. a r.l., in Abetito di Montegallo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Feriozzi in data 30 ottobre 1965, rep. n. 44944/12345, reg. soc. n. 1974;

26) società cooperativa edilizia Bari 70, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Caggianelli in data 5 novembre 1969, rep. n. 32873/5786, reg. soc. n. 6210;

27) società cooperativa edilizia Gabriella, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Valentino in data 30 settembre 1969, rep. n. 24671, reg. soc. n. 6200;

28) società cooperativa edilizia Betty, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 7 maggio 1969, rep. n. 220594, reg. soc. n. 6125;

29) società cooperativa agricola l'Ortofrutticola, soc. coop. a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Fagnani in data 10 dicembre 1944, rep. n. 1929, reg. soc. n. 930;

30) società cooperativa agricola Fitosanitaria di Conversano, soc. coop. a r.l., in Conversano (Bari), costituita per rogito Costantini in data 18 novembre 1969, rep. n. 93401, reg. soc. n. 6234;

31) società cooperativa mista La Spiga, soc. coop. a r.l., in Minervino Murge (Bari), costituita per rogito Macaione in data 22 luglio 1954, rep. n. 673, reg. soc. n. 1619;

32) società cooperativa agricola Alcide De Gasperi, soc. coop. a r.l., in Minervino Murge (Bari), costituita per rogito Macaione in data 25 febbraio 1957, rep. n. 2832, reg. soc. n. 1701;

33) società cooperativa edilizia Progresso, soc. coop. a r.l., in Mola di Bari (Bari), costituita per rogito Padolecchia in data 24 maggio 1969, rep. n. 54029, reg. soc. n. 6162;

34) società cooperativa edilizia Libertas, soc. coop. a r.l., in Molfetta (Bari), costituita per rogito D'Amato in data 11 settembre 1954, rep. n. 1537, reg. soc. n. 1636;

35) società cooperativa edilizia La Nostra Casa, soc. coop. a r.l., in Trani (Bari), costituita per rogito Bonito in data 16 luglio 1965, rep. n. 30598, reg. soc. n. 2110;

36) società cooperativa edilizia S. Giorgio, soc. coop. a r.l., in Trani (Bari), costituita per rogito Monetti in data 16 giugno 1952, rep. n. 23908, reg. soc. n. 1520;

37) società cooperativa edilizia S. Antonio, soc. coop. a r.l., in Trani (Bari), costituita per rogito Evangelisti in data 20 luglio 1964, rep. n. 9883, reg. soc. n. 2060;

38) società cooperativa edilizia Giuseppe Verdi, soc. coop. a r.l., in Trani (Bari), costituita per rogito Laurora in data 25 aprile 1956, rep. n. 6930, reg. soc. n. 1674;

39) società cooperativa edilizia Giornalisti Milanesi, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Japoce in data 28 settembre 1964, rep. n. 15145, reg. soc. n. 125056;

40) società cooperativa edilizia Belsito, soc. coop. a r.l., in Cuneo, costituita per rogito Cavallo in data 18 marzo 1963, rep. n. 9843, reg. soc. n. 2178;

41) società coperativa edilizia Colle Alto, soc. coop. a r.l., in Pesche (Isernia), costituita per rogito Quaranta in data 24 novembre 1973, rep. n. 37104, reg. soc. n. 325.

(11634)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi dell'8 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	878,85	878,85	878,90	878,85	878,80	878,80	878,90	878,85	878,85	878,85
Dollaro canadese .	792,10	792,10	792,50	792,10	792,15	792,05	792,20	792,10	792,10	792,10
Franco svizzero . .	394,89	394,89	395,20	394,89	395 —	394,85	394,86	394,89	394,89	394,90
Corona danese .	143,575	143,575	143,60	143,575	143,50	143,55	143,58	143,575	143,575	143,60
Corona norvegese .	160,09	160,09	160,15	160,09	160,10	160,05	160,12	160,09	160,09	160,10
Corona svedese . .	182,84	182,84	182,90	182,84	182,85	182,80	182,88	182,84	182,84	182,85
Fiorino olandese .	359,91	359,91	359,90	359,91	359,95	359,90	359,80	359,91	359,91	359,90
Franco belga .	24,808	24,808	24,80	24,808	24,87	24,75	24,807	24,808	24,808	24,80
Franco francese	180,655	180,655	180,50	180,655	180,65	180,60	180,68	180,655	180,655	180,65
Lira sterlina . .	1588,05	1588,05	1588,50	1588,05	1588,10	1588,02	1588,75	1588,05	1588,05	1588,805
Marco germanico . .	388,55	388,55	388,80	388,55	388,57	388,40	388,55	388,55	388,55	388,55
Scellino austriaco .	54,565	54,565	54,60	54,565	54,70	54,53	54,565	54,565	54,565	54,56
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,58	21,65	21,65	21,63	21,55	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola .	10,563	10,563	10,58	10,563	10,60	10,55	10,575	10,563	10,563	10,57
Yen giapponese .	3,547	3,547	3,5475	3,547	3,55	3,52	3,546	3,547	3,547	3,54

Media dei titoli dell'8 novembre 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	78,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,825
» 5 % (Ricostruzione)	98,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,775
» 5 % (Città di Trieste)	95,850
» 5 % (Beni esteri)	95,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,175
» 5,50 % » » 1968-83	79,300
» 5,50 % » » 1969-84	74,175
» 6 % » » 1970-85	74,950
» 6 % » » 1971-86	73,775
» 6 % » » 1972-87	70,875
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	79,850
» 9 % » » 1976-91	80,450
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,075
» poliennali 7 % 1978	98,050
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,550
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,025
» » 9 % 1980	91,800
» » 10 % 1981	91,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	878,875
Dollaro canadese	792,15
Franco svizzero	394,875
Corona danese	143,577
Corona norvegese	160,105
Corona svedese	182,86
Fiorino olandese	359,855
Franco belga	24,807
Franco francese	180,667
Lira sterlina	1588,40
Marco germanico	388,55
Scellino austriaco	54,565
Escudo portoghese	21,60
Peseta spagnola	10,576
Yen giapponese	3,546

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Modificazioni al diario e spostamento della sede delle prove scritte del concorso, per esami, a settanta posti di vice revisore in prova.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 499/P del 30 luglio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977, con la quale è stato indetto un concorso, per esami, a settanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 8, comma primo, della deliberazione suddetta che fissa il diario delle prove scritte del concorso nei giorni 5 e 6 dicembre 1977 presso il palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4;

Visto che al concorso anzidetto hanno chiesto di partecipare oltre quattromila candidati;

Considerato che il palazzo degli esami non può contenere tutti i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso di cui trattasi;

Accertato che non esiste la disponibilità di altri locali ove possano svolgersi le prove scritte del concorso;

Ravvisata, pertanto, la necessità di espletare le anzidette prove scritte presso il palazzo dei Congressi, piazzale Kennedy, Roma (EUR), che è disponibile nei giorni 17 e 18 gennaio 1978 e conseguentemente di modificare in tal senso la citata deliberazione del 30 luglio 1977;

Delibera:

Il primo e il secondo comma dell'art. 8 della deliberazione n. 499/P del 30 luglio 1977, indicata nelle premesse, sono sostituiti come segue:

« Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma nei giorni 17 e 18 gennaio 1978, presso il palazzo dei Congressi, piazzale Kennedy, Roma (EUR), con inizio alle ore 8,30.

Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso ».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1977

Il presidente: DE MEO

(11893)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione degli assumendi all'ufficio trattamento dell'informazione (elaborazione elettronica ed informatica - C.E.U.) della Direzione generale in Roma (Servizio affari generali), ruolo altre specializzazioni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, e che si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, il diario e la sede della prova scritta;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/16642 del 15 febbraio 1977;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 13 del 26 aprile 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione degli assumendi all'ufficio trattamento dell'informazione (elaborazione elettronica ed informatica - C.E.U.) della *Direzione generale in Roma (Servizio affari generali)*, ruolo altre specializzazioni.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di una delle seguenti lauree, con esclusione di ogni altro tipo:

matematica;
scienze dell'informazione;
scienze statistiche ed attuariali;
scienze statistiche e demografiche.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono altresì ammesse a partecipare al concorso, prescindendo dal possesso del titolo di studio, richiesto, gli impiegati della carriera di concetto e corrispondenti, *dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica* di segretario superiore di prima classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, datata e firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o dovrà pervenire, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tale termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma e, a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano, sarà rilasciata apposita ricevuta; la presentazione diretta è consentita soltanto entro il termine perentorio suddetto.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e pertanto non si terrà conto di domande presentate sia pure con il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) la laurea posseduta, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stata conseguita e della relativa data di conseguimento;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati devono altresì dichiarare:

a) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato, e le cause di risoluzione degli stessi;

b) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

c) le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio e per i militari alle armi il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al precedente terzo comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) una delle lauree ovvero il requisito di cui al precedente art. 2;

2) età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229; sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato (art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90).

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 15, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico; quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di ispettore appartenente allo stesso ruolo della qualifica di concorso, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per l'esame facoltativo sulle lingue estere.

I relativi provvedimenti di nomina e di integrazione verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.
Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (una scritta e una orale) e facoltative sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

PROVE OBBLIGATORIE

La prova scritta consisterà nel rispondere ad una serie di domande, unica per tutti i candidati, concernenti le materie indicate nel programma di esame.

La prova orale verterà sulle materie dello stesso programma di esame.

PROGRAMMA DI ESAME
PER LE PROVE SCRITTA E ORALE

1. — Matematica.

a) *Algebra*

Operazioni fondamentali sugli insiemi - Strutture algebriche - Vettori - Matrici - Determinanti - Sistemi di equazioni lineari.

b) *Analisi matematica*

Successioni - Serie - Criteri di convergenza - Limiti - Confronto di infinitesimi e infiniti - Funzioni elementari - Continuità - Uniforme continuità - Derivate e differenziali delle funzioni reali di variabile reale - Regole di derivazione - Derivazione delle funzioni composte - Derivate successive - Sviluppi in serie - Formula di Taylor - Punti di crescenza, di decrescenza, di massimo e minimo relativo di una funzione - Integrale indefinito di una funzione di variabile reale - Procedimenti elementari di integrazione - Integrali definiti - Integrali impropri - Cenni sulle equazioni differenziali.

c) *Geometria analitica*

Coordinate cartesiane e polari - Rappresentazione analitica delle linee piane - Rette - Fasci di rette - Piano e retta nello spazio - Cenni sulle curve e superfici di secondo ordine.

d) *Analisi numerica*

Cenni su: Approssimazione di funzioni - Metodi di integrazione - Sviluppi in serie - Soluzioni di problemi di algebra lineare.

2. — Statistica

a) *Statistica matematica*

Probabilità - Probabilità condizionate - Formule di Bayes - Variabili aleatorie - Leggi di distribuzione - Funzione di ripartizione - Integrazione delle variabili aleatorie - Momenti delle variabili aleatorie - Probabilità su insiemi finiti - Calcolo combinatorio - Leggi di distribuzione delle principali variabili aleatorie su insiemi finiti e numerabili (legge binomiale, legge di Poisson, legge di Pascal) - Leggi di distribuzione delle principali variabili aleatorie assolutamente continue (rettangolare, esponenziale, normale, legge gamma, legge « t », legge « chi^2 », legge « F ») - Variabili aleatorie K - Dimensionali - Leggi marginali - Speranza matematica condizionale - Leggi condizionali - Regressione lineare.

b) *Teoria dei campioni*

Media, varianza e principali funzioni campionarie - Campionamento da popolazioni finite - Proprietà di convergenza - Distribuzioni asintotiche.

c) *Metodologia*

Analisi e interpretazione delle distribuzioni osservate - Scelta dei modelli di interpolazione - Tecniche di interpolazione delle distribuzioni osservate - Metodi di prova della bontà di adattamento.

3. — Linguaggi di programmazione - Assemblatori - Compilatori - Sistemi operativi

a) *Linguaggi di programmazione*

Si richiede la conoscenza pratica di almeno un linguaggio di programmazione - Il colloquio consisterà nella interpretazione e commento di programmi e brani di programma predisposto o nella predisposizione di un breve programma.

b) *Assemblatori*

Funzioni generali - Programmi e sottoprogrammi - Rilocabilità di programmi macro-istruzioni, tecniche di assemblaggio.

c) *Compilatori*

Schema generale - Rappresentazioni di strutture dati.

d) *Sistemi operativi*

Funzione di un sistema operativo - Traduzione dei programmi - Caricamento di programmi - Gestione e controllo dei lavori - Virtualità dei sistemi di memoria - Multiprogrammazione - Time sharing - Organizzazione di archivi a dischi - Ripartizione delle risorse di un elaboratore.

4. — Metodi della ricerca operativa.

Caratteristiche generali della ricerca operativa; sue possibilità e suoi limiti - Problema generale delle decisioni in condizioni di certezza, di incertezza, di competizione - Misura statistica dei fenomeni nei problemi di ricerca operativa - Metodi analitici di ottimizzazione - Problemi di massimo e minimo - Massimi e minimi vincolati - Applicazioni del calcolo delle variazioni - La programmazione lineare: fondamenti matematici; tecniche di calcolo; metodo del simplesso; applicazioni generali; il problema dei trasporti - Cenni sulla programmazione non lineare - Problemi di assegnazione - Cenni sulla programmazione convessa e la programmazione dinamica - Cenni sulla teoria dei grafi.

Teorie delle file d'attesa: generalità; caso degli arrivi poissoniani e dei tempi di servizio esponenziali: applicazioni al caso di una sola stazione e di più stazioni - Modelli di manutenzione e di sostituzione: probabilità di danno, leggi statistiche di durata; affidabilità - Problemi di stoccaggio: generalità - Metodi di simulazione: applicazioni - Cenni sulla teoria dei giochi.

PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonché di una conversazione atta a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno secondo il diario che sarà comunicato agli interessati.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la puntazione di 0,15 per la prova scritta e 0,15 per quella orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti d'identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato sulla domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punteggi:

A) punti 3,25 per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in funzione di:

0,05 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 95/110 compreso;

0,10 per ogni punto oltre il 95/110 e fino al 100/110 compreso;

0,20 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 105/110 compreso;

0,25 per ogni punto oltre il 105/110 e fino al 110/110 compreso;

0,25 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, per un punto intero, solo se superiore a 0,5.

B) punti 1,50 al massimo per la frequenza, con esito positivo, nell'ambito universitario delle scuole e dei corsi di specializzazione e di perfezionamento relativi esclusivamente alle lauree richieste per la partecipazione al concorso, in ragione di punti 0,50 per ciascuna specializzazione o perfezionamento conseguito.

Art. 10.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati ai successivi articoli 11 e 12.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti; i documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente e, pertanto, gli stessi non verranno presi in alcuna considerazione.

Tutti i requisiti che danno titolo alla preferenza a parità di punteggio complessivo e alla riserva di posti devono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello che sarà stabilito per l'inizio delle sedute della commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orale.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, sommando i voti riportati nella prova scritta e orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per i titoli di merito (punti *A* e *B*, art. 9) e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

8) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattente;

10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) i mutilati e gli invalidi civili;

13) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono le qualifiche di:

1) invalidi di guerra, militari e civili;

2) ex combattenti e categorie assimilate;

3) profughi;

4) invalidi per servizio;

5) invalidi per lavoro;

6) invalidi civili;

7) orfani e vedove di caduti in guerra o per cause di servizio;

8) orfani e vedove di caduti sul lavoro;

9) capi di famiglie numerose.

I candidati dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10, i documenti comprovanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui sopra.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica di segretario superiore di prima classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Art. 13.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'ammissione in impiego.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile di una delle lauree richieste per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato di eseguito accertamento sierologico del sangue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se: ufficiali in congedo o in servizio; sottufficiale o militare di truppa in congedo; in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio; riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il solo diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi agli impianti dell'Azienda nonché un attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio (se non presentato come titolo di preferenza) ovvero solo quest'ultimo attestato se ammesso a partecipare al concorso ai sensi del citato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Art. 15.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4 D ovvero — 5 D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale della ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 16.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica conseguita, spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1977
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 77

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome e nome

. .
data e luogo di nascita

. . . .
domicilio o recapito per ogni comunicazione (via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a dieci posti di ispettore in prova fra laureati in matematica, scienze dell'informazione, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, indetto con decreto ministeriale 28 aprile 1977, n. 875, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalla legge);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito il . . presso l'università di . .

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso
(in caso contrario, indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario, specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedi articoli 3 e 7 del decreto)

Data, . . .

Firma .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, luogo e data di nascita), domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(11818)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo altre specializzazioni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/17173 del 17 febbraio 1977;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 9 del 15 marzo 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo altre specializzazioni.

Art. 2.

Titoli di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso della laurea in scienze geologiche, con esclusione di ogni altro tipo di laurea, conseguita presso università statali.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono altresì ammessi a partecipare al concorso, prescindendo dal possesso della laurea richiesta, gli impiegati della carriera di concetto e corrispondenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con qualifica di segretario superiore di 1ª classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, firmata e datata dall'aspirante, dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Tale termine ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano, sarà rilasciata apposita ricevuta; la presentazione diretta è consentita soltanto entro il termine perentorio suddetto.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al precedente primo comma.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) la laurea posseduta, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stata conseguita e della relativa data di conseguimento;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

a) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

b) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

c) le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio e per i militari alle armi, il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al precedente terzo comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) la laurea in scienze geologiche ovvero il requisito di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e i dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato, di cui all'art. 61 della legge 8 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 15, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti alla assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico; quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di Ispettore, appartenente allo stesso ruolo della qualifica di concorso, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui al comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per l'esame facoltativo sulle lingue estere.

I relativi provvedimenti di nomina e di integrazione verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte, una pratica e una orale) e facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

A) Prove obbligatorie:

una prova scritta, di carattere generale, su un argomento di geologia, di cui al punto 2) del programma per la prova orale;

una prova scritta riguardante un argomento di geologia applicata, di cui al punto 3) del programma per la prova orale;

una prova pratica consistente in una o più esperienze di laboratorio sui materiali di cui al programma di geologia applicata (punto 3) del programma per la prova orale;

una prova orale sulle materie appresso indicate:

1) *Petrografia*:

I minerali delle rocce: riferimenti di cristallografia morfologica, proprietà fisiche e chimiche.

Struttura delle sostanze cristalline: reticolo ionico, atomico e molecolare; motivi strutturali dei silicati e dei minerali più comuni.

Rocce eruttive: classifica, struttura, composizione mineralogica, composizione chimica, fenomeni consecutivi all'eruzione.

Descrittiva delle rocce intrusive (graniti, sieniti, dioriti, gabbri, peridotiti).

Descrittiva delle rocce effusive (porfidi quarziferi e lipariti, ortofiri e trachiti, fonoliti, porfiriti ed andesiti, diabasi, melafiri e basalti, tefriti e basaniti, leuciti e melititi).

Rocce sedimentarie: processi genetici, classifica e struttura composizione mineralogica, composizione chimica.

Diagenesi.

Descrittiva delle rocce sedimentarie: clastiche (psefiti, psammiti, peliti); rocce di deposito chimico (salgemma, gesso, anidrite, travertini, alabastri); rocce di deposito organogeno (calcari, dolomie, rocce silicee).

Rocce metamorfiche: processi metamorfici e tessitura delle rocce metamorfiche.

Tipi più comuni delle rocce metamorfiche (gneiss, micascisti, filladi, talcoscisti, cloritoscisti).

Distribuzione delle principali rocce in Italia.

Descrizione dei minerali e delle rocce: elementi nativi, minerali utili per l'estrazione del ferro; rame, piombo, zinco, alluminio; minerali costituenti le rocce.

Metodi di riconoscimento: determinazioni rapide di campagna, metodi ottici, metodi roentgenografici; saggi chimici.

2) *Geologia*:

Geodinamica esterna: fenomeni esogeni e loro attività; degradazione meteorica (alterazione fisica e chimica); frane (caratteri e cause); erosione eolica (denudamento, erosione e sedimentazione); azione delle acque superficiali; azione geologica del mare (morfologia costiera e tipi).

Geologia stratigrafica: trasgressioni e regressioni, lacune stratigrafiche; cicli sedimentari; facies.

Geologia strutturale: tettonica delle rocce eruttive e sedimentarie; pieghe; faglie; ricoprimenti.

Geologia sismica: tipi di terremoti; caratteristiche e loro distribuzione.

Vulcanologia: vulcani; forme di attività.

Geologia storica: criteri cronologici; ere geologiche e loro suddivisione.

3) *Geologia applicata*:

Proprietà tecniche delle rocce: omogeneità, uniformità; massa volumica (peso specifico e peso volume); peso dell'unità di volume di pietrischi e ghiaie; volume e forma; colore e porosità; permeabilità, durevolezza, durezza, usura a getto di sabbia; perforabilità; resistenza al rotolamento; resistenze a compressione, a trazione, al taglio, a flessione. Tenacità, aderenza con le malte, difetti delle rocce.

Materiali naturali da costruzione: marmi, materiali da rivestimento, pietre da taglio, materiali da pavimentazione, pietrisco, pietrame, sabbie, ghiaie e pozzolane; argille per laterizi. Pietre da calce, da cemento, gesso; isolanti termici ed acustici.

Norme per l'accettazione, caratterizzazione e relative prove di laboratorio inerenti a pozzolane, sabbie, ghiaie, pietrischi, gessi, materiali per la pavimentazione, pietre naturali da costruzione (prelevamento di campioni, peso specifico, imbibizione, gelività, compressione, resistenza all'usura per attrito radente, getto di sabbia, rotolamento, flessione, urto, resistenza chimica alla salsedine).

Calcestruzzo: caratteristiche. Costituenti: inerti, (caratteristiche e prove), cenni sul cemento (Portland, pozzolanici, d'altoforno e cementi speciali); additivi.

Norme e relative prove di laboratorio per l'accettazione del cemento e del calcestruzzo. Prove non distruttive sui calcestruzzi.

Meccanica delle terre: Caratteristiche delle terre: massa volumica (peso specifico), contenuto in acqua, indice dei pori, relazioni intercorrenti tra le caratteristiche fisiche delle terre.

Caratteristiche meccaniche: resistenza, deformabilità. Classificazioni granulometriche e funzionali: CNR-UNI e AASHO. Determinazioni di laboratorio: limiti di Atterberg, analisi granulometrica, prove di compressione triassale e di taglio diretto, prove di compressione ad espansione laterale libera ed impedita (edometrica).

Costipamento: determinazione in laboratorio delle curve caratteristiche e relativi controlli di cantiere. Prove di portanza: prove CBR in laboratorio ed in sito, prove di carico su piastra.

Nozioni sulla spinta delle terre e sulla stabilità delle scarpate.

Geofisica: nozioni sui principali metodi elettrici, gravimetrici e sismici. Indagini geofisiche in pozzo. Carotaggi elettrici. Interpretazione dei dati ed applicazioni.

Tecnica dei sondaggi: Metodi ed apparecchiature di perforazione. Carotaggi: raccolta, conservazione e studio dei campioni. Ubicazione delle perforazioni in relazione al problema in studio. Profili e correlazioni stratigrafiche.

Intervento della geologia nelle opere di ingegneria: strade e ferrovie (tracciato, fondazioni e corpo stradale), gallerie (studio del tracciato, metodi di avanzamento, condizioni di stabilità, pericolo di frane, di emanazioni gassose, presenza ed eduzione delle acque; temperatura).

Fondazioni: edifici, ponti, rilevati.

Stabilità dei pendii: metodi di stabilizzazione, consolidamento ed impermeabilizzazione dei terreni e prove relative.

Il ciclo dell'acqua: acque superficiali (corsi d'acqua, bacini, bonifiche idrauliche); acque sotterranee (classifica, caratteri chimici e fisici); fattori determinanti la circolazione delle acque nel sottosuolo; circolazione per filtrazione; circolazione per frattura; regime carsico; falde freatiche e falde in pressione. Ricerca ed utilizzazione delle acque sotterranee.

B) Prove facoltative:

le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in una conversazione atta a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle dette prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno secondo il diario che sarà comunicato agli interessati.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova pratica, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Il voto riportato nella prova pratica verrà comunicato agli interessati con la convocazione a sostenere la prova orale.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà per ciascuna delle lingue estere di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale. Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 0,15 per la prova scritta e 0,15 per quella orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del citato decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme contenute nell'art. 14 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 8.

Diario delle prove scritte e documenti di identità

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte saranno stabiliti, come in epigrafe, con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che **sarà** pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e alla ora di inizio delle prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di cinque punti così suddivisi:

A) 2 punti per il voto riportato nel conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso in funzione di:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino al 90/110 compreso;

0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;

0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso;

0,10 per il conseguimento della « lode ».

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, solo se superiori a 0,5.

B) 3 punti per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di amministrazioni statali e per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università o istituti di istruzione universitaria;

2) punti 0,30 per ogni anno di servizio di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali con qualificazione « eccezionale » o equiparata, per ciascun anno (non saranno valutati i periodi inferiori ad un anno o frazione di esso);

3) punti 0,30 per la frequenza, con esito positivo, nello ambito universitario delle scuole o dei corsi di specializzazione e di perfezionamento relativi esclusivamente alla laurea richiesta per la partecipazione al concorso.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui al punto *B*/1, qualora trattisi del concorso che ha dato luogo al servizio valutabile in base al punto *B*/2.

Art. 10.

Formazione della graduatoria di merito

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli che danno diritto all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti dal precedente art. 9 nonchè i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati ai successivi articoli 11 e 12.

I titoli di merito, di precedenza o di preferenza nella nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella produzione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di merito, di precedenza o di preferenza nella nomina.

Tutte le certificazioni relative ai titoli di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, i voti riportati nelle prove pratica e orale e quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine di merito della graduatoria, i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) gli orfani:
a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) i figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

8) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:
a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) i mutilati e gli invalidi civili;

13) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che appartengono alle seguenti categorie:

1) invalidi di guerra, militari e civili;
2) ex combattenti e categorie assimilate;
3) profughi;
4) invalidi per servizio;
5) invalidi per lavoro;
6) invalidi civili;
7) orfani e vedove di caduti in guerra o per cause di servizio;
8) orfani e vedove di caduti sul lavoro;
9) capi di famiglie numerose.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica di segretario superiore di 1ª classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto titolo di studio di cui al precedente art. 2.

I candidati dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10, i documenti comprovanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui sopra.

Art. 13.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonché quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami su campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio, di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso, nei modi di cui al predetto punto *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso secondo le modalità previste al precedente punto *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda nonché un attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio (se non presentato come titolo di preferenza) ovvero solo questo ultimo attestato se ammesso a partecipare al concorso ai sensi del citato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Art. 15.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4 D ovvero — 5 D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace o tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 16.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica conseguita, spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1977
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 76

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome e nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
domicilio o recapito per ogni comunicazione (via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a tre posti di ispettore in prova fra laureati in scienze geologiche, indetto con decreto ministeriale n. 657 del 18 marzo 1977, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'art. 4 del decreto);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito il . . . . presso l'Università di . . . . ovvero di essere in possesso del requisito di cui al secondo comma dell'art. 2 del bando;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedi articoli 3 e 7 del decreto) . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) il domicilio o il recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune, provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(11817)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo medici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.7/43746 del 28 luglio 1977;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 24 del 2 agosto 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo medici.

Art. 2.
Titoli di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso della laurea in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o pervenire anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario compe-

tente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari di carriera) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidato hanno l'obbligo di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli o le condizioni che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data di conseguimento;

8) l'abilitazione all'esercizio della professione, con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stata conseguita;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

a) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

b) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

c) le prove facoltative di psicologia applicata, di radiologia, di laboratorio e di lingue estere (francese, inglese, tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio della professione;

2) età, che non deve essere superiore agli anni trenta, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nella qualifica di concorso, come specificato al successivo art. 15 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 1068, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso la Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dallo elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di ispettore, appartenente allo stesso « ruolo » della qualifica di concorso.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice.

La commissione, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 citato, sostituito dall'art. 1, secondo comma, del successivo decreto ministeriale 28 aprile 1976, n. 925, è composta da: un presidente scelto fra il personale direttivo dell'azienda con qualifica non inferiore a dirigente generale e da non meno di quattro commissari, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due scelti fra il personale direttivo dell'azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo dell'azienda.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di cui al successivo art. 7.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.
Programma d'esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una ora) e facoltative di psicologia applicata, di radiologia, di laboratorio e sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

A) PROVE OBBLIGATORIE

Prima prova scritta: tema di patologia medica.
Seconda prova scritta: tema di patologia speciale chirurgica.
Prova orale su argomenti delle materie che seguono (punti da 1 a 4:

1) *Medicina del lavoro.*

Il giudizio di idoneità al lavoro; fatica fisica e psichica; malattie da agenti fisici (alte e basse temperature, elettricità; vibrazioni, rumori, radiazioni ionizzanti). Concetti di malattie professionali; intossicazioni professionali; dermopatie professionali; infezioni e infestazioni professionali.

2) *Medicina legale.*

Nozioni sulla legislazione del lavoro: decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 « Infortuni e malattie professionali »; decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956 « Igiene del lavoro »; leggi sulla protezione del lavoro femminile (legge n. 603/1934 - decreto ministeriale 8 giugno 1938 - regio decreto n. 1720/1936 - legge n. 1204/1971 - legge n. 860/1950). Concetti medico-legali sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Concetti sulla valutazione del danno da infortuni sul lavoro e malattie professionali.

3) *Igiene generale.*

Igiene delle acque, degli alimenti, delle abitazioni. Epidemiologia e profilassi delle principali malattie infettive e parassitarie.

4) *Igiene del lavoro.*

Microclima, servizi igienici ed assistenziali negli ambienti di lavoro, prevenzione ambientale ed individuale degli infortuni e degli inquinanti. Alimentazione per lavoratori.

B) PROVE FACOLTATIVE

1) *Psicologia applicata.*

Nozioni fondamentali di psicologia medica, nozioni di psicologia del lavoro, nozioni di ergonomia; fondamentali tests o reattivi di efficienza e di personalità.

2) *Radiologia.*

Nozioni fondamentali di elettrologia e tecnica radiologica; lettura di radiogrammi.

3) *Prove di laboratorio.*

Esami chimici, microscopici e batteriologici di interesse chimico; esami chimico-fisici, fisici e batteriologici delle acque; esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande.

4) *Lingue estere.*

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza della o delle lingue prescelte.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale e quelle facoltative richieste con la domanda di partecipazione al concorso, sarà comunicato il voto riportato nelle due prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punteggi:

punti 0,50 per la prova orale di psicologia applicata;
punti 0,50 per la prova orale di radiologia;
punti 0,50 per la prova pratica di laboratorio;
punti 0,25 per la prova scritta e punti 0,25 per la prova orale in ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà del punteggio come sopra previsto per ciascuna prova.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del citato decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.
Diario delle prove scritte comunicazioni e documenti di identità

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e all'ora di inizio delle prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;
tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);
tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
tessera dell'ordine dei medici.

Art. 9.
Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di 5 punti così suddivisi:

A) 2 punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in funzione di:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino al 90/110 compreso;
0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;
0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso;
0,10 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, solo se superiore a 0,5.

B) 3 punti per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali, con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma di servizio di aiuto ordinario (o assistente ordinario con funzioni di aiuto) presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (per tutte le altre cattedre invece punti 0,15);

2) punti 0,28 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma di servizio di assistente ordinario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale o loro branche (per tutte le altre cattedre invece punti 0,14);

3) punti 0,26 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma di servizio di assistente incaricato o straordinario presso una cattedra universitaria di medicina legale e loro branche (per tutte le altre cattedre invece punti 0,13);

4) punti 0,10 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma di servizio di assistente volontario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale o loro branche (per tutte le altre cattedre invece punti 0,05);

5) punti 0,50 per ogni abilitazione alla libera docenza in patologia medica, in medicina del lavoro o in medicina legale;

6) punti 0,40 per ogni diploma di perfezionamento o di aggiornamento in clinica medica o in medicina interna conseguito presso università governative o libere;

7) punti 0,35 per ogni diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale conseguito presso università governative o libere;

8) punti 0,20 per ciascun diploma in altra specializzazione;

9) punti 0,10 per ogni corso di perfezionamento o di aggiornamento in medicina del lavoro o in medicina legale (o loro branche) di durata non inferiore a sei mesi con esami finali superati;

10) punti 0,20 per ogni idoneità in pubblici concorsi, per esami e per titoli, indetti per laureati in medicina e chirurgia;

11) punti 0,30, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, per ogni pubblicazione attinente la medicina del lavoro o la medicina legale (o loro branche);

12) punti 0,30 per ogni anno di servizio prestato come medico di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè non si superano i previsti punti 3 ad eccezione del punteggio di cui al punto 10 che non viene attribuito quando la idoneità in un precedente concorso sia stata seguita da servizio che dia titolo al punteggio di cui al punto 12) che assume pertanto carattere assorbente.

Nessun punteggio sarà attribuito per periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso.

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli di merito di cui sopra soltanto se risulteranno posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 3, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito, di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 9, saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

Tutte le documentazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 11.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:
a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:
a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati e invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica di segretario superiore di prima classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata, in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 13.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonchè quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito al precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autentica del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) originale o copia autentica dell'abilitazione all'esercizio della professione, in carta bollata;

g) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

h) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se: ufficiale in congedo o in servizio; sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma; in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo e del rinvio; riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, in originali o copie autentiche, richieste per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, in originali o copie autentiche, richieste per la partecipazione al concorso, anche nel caso che le stesse siano state già presentate per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, la qualifica rivestita con la data dell'eventuale ultima promozione conseguita, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Art. 15.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana costituzione nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nella qualifica di concorso.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo +4D ovvero —5D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nella qualifica di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nella qualifica di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed affettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 16.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con il trattamento economico della qualifica conseguita, ad essi spettante in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1977
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 107

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome e nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
domicilio o recapito per ogni comunicazione (via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a dieci posti di ispettore in prova (ruolo medici), fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione, indetto con decreto ministeriale 16 agosto 1977, n. 1725, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra specificato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita in data . . . . . presso l'Università di . . .

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di . . . ., conseguita in data . . . . . presso l'Università di . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola — per i dipendenti delle ferrovie dello Stato — l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con la indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Chiede altresì di voler sostenere le seguenti prove facoltative . . . . . ., previste agli articoli 3 e 7 del bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città, provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(11819)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Stralcio di sedi dai concorsi per condotte mediche ed ostetriche vacanti in provincia di Milano

Si informa che con provvedimento n. 95/SAN/MI/77 in data 13 luglio 1977, sono state stralciate dal bando di concorso n. 426 in data 25 agosto 1972 le condotte mediche di Assago-Rozzano, Cesano Boscone, Nova Milanese e le condotte ostetriche di Arconate, Desio, Novate Milanese, Concorezzo e Castiglione d'Adda, Terranova dei Passerini, ai sensi del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge 17 marzo 1977, n. 62.

(11821)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Concorso per il conferimento della seconda sede farmaceutica urbana vacante nel comune di Scandiano

Il medico provinciale di Reggio Emilia informa che con proprio decreto n. 3241 in data 24 ottobre 1977 è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della seconda sede farmaceutica urbana vacante nel comune di Scandiano.

La domanda, corredata dai documenti di rito dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 31 gennaio 1978.

(11726)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI BARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia, roentgenterapia e sostanze ionizzanti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bari.

(11923)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Todi (Perugia).

(11924)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1973, n. 51, sulla organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario nella regione Liguria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 14 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1973, n. 51, è così sostituito:

« Al fine di agevolare il miglioramento dei servizi di pronto soccorso, la Regione concede contributi a totale copertura della spesa riconosciuta ammissibile per impianti ed attrezzature sanitarie ».

Art. 2.

L'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1973, n. 51, è abrogato.

Art. 3.

L'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 1973, n. 51, è così sostituito:

« Il consiglio regionale, in base alle richieste degli enti interessati e su proposta della giunta, provvede alla ripartizione dei contributi previsti dall'art. 8, con priorità a favore degli enti indicati dall'art. 7 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 agosto 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. 36.

Rifinanziamento della legge regionale 9 settembre 1974, n. 35, sulla tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 14 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Per l'assegnazione dei contributi previsti dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 35, è autorizzata per l'anno 1977 la spesa di L. 230.000.000.

All'onere relativo si provvede mediante prelevamento di lire 230.000.000 dal cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977 e conseguente iscrizione degli stanziamenti di L. 50.000.000 al cap. 221 « Contributi alle province per il potenziamento in apparecchiature e personale dei laboratori di igiene e profilassi » e di L. 180.000.000 al cap. 222, che assume la seguente denominazione « Contributi a comuni singoli, consorzi di comuni e consorzi di comuni e province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro » in sostituzione di quella riportata nel bilancio stesso.

Per gli anni 1978 e seguenti si provvederà con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 agosto 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. 37.

Interventi della Regione per l'attuazione del servizio di guardia medica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 14 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'estensione del servizio di guardia medica oltre le zone in cui è in atto alla data d'entrata in vigore della presente legge è attuata dalla Regione partecipando, come previsto negli articoli successivi, anche alla spesa per le prestazioni mediche a carico dell'INAM e degli altri enti mutualistici.

Art. 2.

Nelle zone determinate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 9, ove viene esteso il servizio, il contributo della Regione per le prestazioni mediche integra quanto già previsto dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 33.

La giunta regionale è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare, ad assumere accordi con l'INAM, che opera d'intesa con gli altri enti mutualistici, per quantificare il costo oggettivo delle prestazioni mediche e la sua ripartizione tra gli enti stessi e la Regione.

Art. 3.

Nelle zone del territorio regionale dove, per la scarsa densità di popolazione e le difficoltà viarie, non risulta possibile attuare il servizio di guardia medica nei modi previsti dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 33, così come modificata dal primo comma dell'articolo precedente, la Regione procede all'attuazione del servizio attraverso i seguenti interventi:

1) partecipazione alle spese per le prestazioni mediche mediante integrazione del gettone per il servizio di guardia medica previsto dal vigente accordo INAM - Federazione nazionale ordine dei medici in materia di assistenza medico-generica;

2) corresponsione di contributi finanziari agli enti che gestiscono il servizio e che pongono a disposizione l'automezzo, il servizio telefonico e la valigetta di pronto soccorso con prima dotazione di farmaci.

Art. 4.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, al fine di attuare quanto previsto dall'articolo precedente:

1) individua le zone in cui dovrà progressivamente estendersi il servizio e definisce le modalità di esecuzione del servizio stesso nonchè gli enti gestori;

2) determina l'ammontare dei contributi previsti dall'art. 3, n. 2) sulla base dei seguenti criteri oggettivi riferiti alle singole zone:

a) numero degli abitanti;

b) superficie;

c) numero dei comuni.

Art. 5.

La giunta regionale assume accordi con l'INAM, che opera d'intesa con gli altri enti mutualistici, e con le competenti organizzazioni mediche, al fine di quantificare l'integrazione prevista dall'art. 3, n. 1).

Art. 6.

Nelle zone individuate ai sensi degli articoli 3 e 4, i comuni ed i loro consorzi possono affidare, compatibilmente con le esigenze del servizio, le funzioni interinali di medico condotto ai medici incaricati del servizio di guardia medica durante i turni festivi, allo scopo di sostituire i titolari delle condotte nei periodi di riposo.

Art. 7.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per il 1977 l'ulteriore spesa di L. 100.000.000 cui si farà fronte mediante riduzione di pari somma del cap. 511 «Contributi in conto capitale per impianti ed attrezzature sanitarie per agevolare la attuazione dei dipartimenti d'urgenza» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977 e conseguente aumento da L. 200.000.000 a L. 300.000.000 dello stanziamento del cap. 220 «Rimborso spese ad enti per la collaborazione nell'attuazione del servizio di guardia medica» del medesimo stato di previsione.

Per gli anni 1978 e seguenti si provvederà con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 agosto 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. 38.

Anticipazione agli enti ospedalieri della Regione per provvedere al pagamento di spese urgenti e indilazionabili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 14 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad anticipare, fino alla concorrenza di complessive L. 35.000.000.000, agli enti ospedalieri e agli altri enti, istituti e case di cura indicati all'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3, i fondi occorrenti per pagamenti urgenti e indilazionabili relativi:

a) alle maggiori competenze dovute al personale a termini di legge o in applicazione di accordi nazionali;

b) alle somme dovute allo Stato o ad altri enti pubblici per imposte, tasse e contributi assistenziali e previdenziali qualora siano pendenti i relativi procedimenti esecutivi;

c) alle somme dovute per prestazioni e servizi essenziali che verrebbero a cessare in caso di mancato pagamento.

Le obbligazioni relative ai debiti indicati alle lettere *b*) e *c*) devono essere scadute entro il 31 dicembre 1976.

Art. 2.

Le anticipazioni conferite agli enti ai sensi dell'art. 1 sono recuperate dalla Regione in sede di erogazione delle quote regionali del contributo straordinario a carico dello Stato per l'adeguamento, in conformità alle indicazioni del CIPE, del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 3.

Per ottenere le anticipazioni di cui all'art. 1 gli enti interessati devono presentare alla Regione apposita istanza con la indicazione documentata delle spese urgenti ed indilazionabili da pagare di cui al predetto articolo e che non possono essere coperte utilizzando l'assegnazione ordinaria erogata, per l'anno 1977, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3.

Art. 4.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1977, viene istituito, fra le partite di giro, il cap. 175 «Parte della quota regionale del contributo finanziario straordinario per l'adeguamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera relativamente agli anni 1975 e 1976» con lo stanziamento di L. 35.000.000.000 e nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio viene istituito, fra le partite di giro, il cap. 655 «Anticipazione della parte della quota regionale del contributo finanziario straordinario per l'adeguamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera relativamente agli anni 1975 e 1976» con lo stanziamento di L. 35.000.000.000.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 agosto 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. 39.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **37** *del* 14 *settembre* 1977)

(*Omissis*).

(10719)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773080)